Council of the European Union

Brussels, 26 November 2026
(OR. en, it)

16404/26

Interinstitutional File:
2025/0360 (COD)

SIMPL 273
ANTICI 265
DATAPROTECT 381
CYBER 479
TELECOM 590
PROCIV 223
COMPET 1438
MI 1267
CODEC 2281
INST 466
PARLNAT 234
PARLNAT

COVER NOTE

From:	The Italian Chamber of Deputies
date of receipt:	23 November 2026
To:	The President of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a Regulation amending Regulations (EU) 2016/1679, (EU) 2018/1724, (EU) 2018/1725, (EU) 2023/2854, (EU) 2024/1689 and Directives 2002/58/EC, (EU) 2022/2555 and (EU) 2022/2557 as regards the simplification of the digital legislative framework, and repealing Regulations (EU) 2018/1807, (EU) 2019/1150, (EU) 2022/868, and Directive (EU) 2019/1024 (Digital Omnibus) [15698/25 - COM(2025)837 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find enclosed the opinion[1] of the Italian Chamber of Deputies.

[1] The translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/eu_legislative_database

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XVIII** n. **34**

IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SULLA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (*omnibus* digitale) (COM(2025)837 final)

Approvato il 18 novembre 2026

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (*omnibus* digitale) (COM(2025)837 final);

tenuto conto del mandato negoziale sulla proposta, adottato dal Consiglio il 21 ottobre 2026 in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali;

tenuto conto altresì degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

considerati i rilievi formulati dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) nel documento approvato il 24 febbraio 2026 sulla proposta, con particolare riguardo al rispetto del principio di attribuzione e alla conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità;

preso atto della risposta fornita dalla Commissione europea alle osservazioni formulate, nell'ambito del dialogo politico, nel documento approvato dalla XIV Commissione;

considerato che la Tabella di marcia « Un'Europa, Un mercato unico » del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea prevede l'adozione della proposta entro la fine del 2026;

premesso che:

è pienamente condivisibile l'obiettivo della proposta di semplificare e razionalizzare il quadro legislativo europeo del settore digitale, che negli ultimi anni si è progressivamente ampliato attraverso l'adozione di numerosi atti normativi settoriali;

si accoglie pertanto con favore la presentazione della proposta, a condizione che essa rappresenti il primo passo di un più ampio processo di semplificazione volto a rafforzare la competitività, la capacità innovativa e l'attrattività dell'ecosistema digitale europeo;

la competitività dell'ecosistema dipende inoltre dalla capacità delle amministrazioni pubbliche di accedere tempestivamente alle tecnologie necessarie alla trasformazione digitale, evitando che rigidità procedurali o eccessivi oneri amministrativi compromettano l'attuazione degli investimenti pubblici e dei programmi europei di innovazione;

la riduzione delle sovrapposizioni normative e degli oneri amministrativi può contribuire al rafforzamento dell'autonomia tecnologica europea e ad evitare incertezze applicative che potrebbero generare maggiori oneri per imprese, comparti industriali e pubbliche amministrazioni; sotto questo profilo, la decisione della Commissione europea di non elaborare una valutazione di impatto in ragione, a suo avviso, della natura tecnica e mirata delle modifiche prospettate, limita significativamente la possibilità di valutarne in maniera completa gli effetti economici, amministrativi e concorrenziali, soprattutto con riferimento alle disposizioni suscettibili di incidere sui modelli di *business* esistenti e sugli investimenti già effettuati dagli operatori;

gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi non devono tuttavia pregiudicare il livello sostanziale di tutela dei diritti fondamentali riconosciuto agli utenti e agli operatori economici;

il settore della misurazione dell'*audience* assume specifica importanza ai fini della tutela effettiva del pluralismo nella misura in cui concorre ad assicurare parità di condizioni tra i diversi attori del mercato di riferimento; i dati di *audience*, infatti, incidono in modo determinante sulla valorizzazione delle inserzioni di pubblicità, nonché sulla valutazione del ritorno sugli investimenti effettuati e sulla pianificazione e ottimizzazione degli investimenti futuri; al contempo, gli introiti da pubblicità costituiscono ancora oggi una delle principali fonti di ricavo dei servizi media: ne consegue che assume significativa rilevanza per gli investitori, e per tutto il settore in generale, disporre di un dato attendibile, prodotto secondo metriche certe e trasparenti e, soprattutto, da un soggetto terzo e indipendente;

l'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1083 (regolamento sulla libertà dei media – EMFA) stabilisce che i fornitori di sistemi di misurazione dell'*audience* garantiscono che la metodologia utilizzata per la misurazione, e i loro sistemi nel complesso, rispettino i principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione, comparabilità e verificabilità; in tale contesto, il ruolo dei *Joint Industry Committee* (JIC) è stato ampiamente riconosciuto e promosso;

considerato che:

il mandato negoziale adottato dal Consiglio è, in linea generale, condivisibile, in quanto prospetta modifiche volte in larga misura a: semplificare le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR), garantendo al contempo un'adeguata tutela dei diritti fondamentali; rafforzare le garanzie contro il rischio di divulgazione di segreti commerciali verso Paesi terzi; sostituire il punto di accesso unico a livello di Unione europea proposto dalla Commissione europea con l'istituzione di un punto di accesso nazionale in ciascuno Stato membro;

le previsioni di cui all'articolo 1, paragrafo 15, della proposta stabiliscono che le disposizioni di cui al capo VI del regolamento (UE) 2023/2854 (*Data Act*), relative al passaggio tra fornitori di servizi di trattamento dei dati, ad eccezione dell'articolo 29 sull'abolizione gra-

duale delle tariffe di passaggio, non si applicano ai servizi di trattamento dei dati diversi da quelli IaaS (*Infrastructure as a Service*), qualora la fornitura di tali servizi si basi su un contratto concluso il 12 settembre 2025 o anteriormente e sia relativo a servizi personalizzati o il fornitore sia una piccola e media impresa (PMI) o una piccola impresa a media capitalizzazione (*small mid-cap*); tale esclusione potrebbe determinare un effetto spiazzamento rispetto a investimenti già effettuati dalle imprese in relazione a precedenti accordi contrattuali; inoltre, l'esenzione prevista per i servizi personalizzati potrebbe generare frammentazione applicativa tra gli Stati membri, in quanto la proposta non fornisce criteri sufficientemente chiari in ordine alla loro definizione;

lo stesso articolo 1, paragrafo 15, prevede che il fornitore di un servizio di trattamento dei dati possa includere, in caso di risoluzione anticipata, disposizioni relative a sanzioni proporzionate in un contratto di durata fissa per la fornitura di servizi di trattamento dei dati diversi da quelli IaaS; in questo modo, sembra introdursi una differenziazione tra i fornitori di servizi che non appare giustificata da alcuna evidenza di mercato e che il mandato negoziale del Consiglio opportunamente elimina, estendendo tale facoltà a tutti i servizi di trattamento dei dati; resta tuttavia l'assenza di criteri utili a definire il concetto di proporzionalità nelle penali, che potrebbe determinare anch'essa interpretazioni divergenti tra gli Stati membri;

è accolto con favore il divieto di imposizione di obblighi di localizzazione dei dati non personali, di cui al nuovo articolo 32 *novies* introdotto nel *Data Act* dall'articolo 1, paragrafo 18, della proposta, in quanto la loro imposizione determinerebbe una frammentazione del mercato interno, nonché un aumento dei costi a carico delle imprese; appare tuttavia opportuno chiarire la portata della deroga per motivi di sicurezza pubblica;

l'imposizione di tariffe e licenze separate per le imprese designate come *gatekeeper* ai sensi del regolamento (UE) 2022/1925 (regolamento sui mercati digitali – DMA), previste rispettivamente dai nuovi articoli 32 *octodecies*, paragrafo 6, e 32 *novodecies*, paragrafo 4, introdotti nel *Data Act* ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 18, della proposta, potrebbe alterare il mercato penalizzando in maniera sproporzionata soggetti che svolgono funzioni e attività utili per l'erogazione di servizi da parte di tutti gli operatori dell'ecosistema digitale;

è pienamente condivisibile l'obiettivo di favorire l'utente nel passaggio da un fornitore *cloud* a un altro; tuttavia, lo sviluppo di specifiche comuni in materia di interoperabilità dovrebbe avvenire, invece che per via normativa, mediante il coinvolgimento di organismi riconosciuti di standardizzazione;

il chiarimento della definizione di dato personale di cui all'articolo 4 del GDPR, previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della proposta, se da un lato appare coerente con l'approccio basato sul rischio alla base della normativa europea sull'intelligenza artificiale (IA), dall'altro, introduce un criterio soggettivo che potrebbe restringere eccessivamente tale definizione;

così come riformulata dalla proposta della Commissione europea, la nozione di dato personale non sarebbe più valutata in

astratto, bensì in relazione alla possibilità di un'entità terza di identificare, secondo i mezzi ragionevolmente a sua disposizione, la persona fisica a cui si riferiscono le informazioni, generando il rischio che interpretazioni e valutazioni differenti creino incertezza relativamente a profili quali la responsabilità e le determinazioni contrattuali tra le parti;

il mandato negoziale del Consiglio sopprime opportunamente tale modifica, limitando l'approccio relativo ai soli dati pseudonimizzati nel nuovo articolo 25-*bis* del GDPR introdotto dal nuovo articolo 3, paragrafo 10, come riformulato;

l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *b)*, della proposta modifica l'articolo 4 del GDPR al fine di inserire la definizione di ricerca scientifica, non escludendo che essa possa anche mirare a promuovere un interesse commerciale; in tal modo, considerata anche la modifica prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, che interviene sull'articolo 5, paragrafo 1, lettera *b)*, del GDPR per prevedere che l'ulteriore trattamento dei dati personali a fini di ricerca scientifica è considerato compatibile con le finalità iniziali indipendentemente dalla verifica di compatibilità caso per caso prevista dall'articolo 6, paragrafo 4, dello stesso GDPR, le citate disposizioni potrebbero stabilire la disponibilità perpetua dei dati personali raccolti ai fini di ricerca scientifica anche per fini commerciali;

il mandato negoziale del Consiglio mantiene il riferimento all'interesse commerciale, ma modifica la definizione di ricerca scientifica al fine di circoscriverla, chiedendo il perseguimento di un approccio metodologico e sistematico e la produzione di risultati verificabili e trasparenti;

non risultano sufficientemente chiariti i criteri validi per la valutazione della sproporzione dello sforzo che esonera il titolare del trattamento, ai sensi delle modifiche prospettate dall'articolo 3, paragrafo 3, della proposta, dall'eliminazione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR, qualora tali dati fossero individuati negli insiemi utilizzati per l'addestramento, la prova o la convalida oppure all'interno del sistema o del modello di IA nonostante l'adozione di misure organizzative e tecniche;

si considera, tuttavia, con favore la limitazione al solo trattamento incidentale di dati residui, introdotta dal mandato negoziale del Consiglio, della deroga prevista per il trattamento di categorie particolari di dati dalla nuova lettera k) all'articolo 9, paragrafo 2, del GDPR;

la modifica della previsione in tema di esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della proposta, che consente il rifiuto o la subordinazione a un contributo spese ragionevole delle istanze nel caso in cui l'interessato violi i diritti conferiti dal GDPR per finalità diverse dalla protezione dei suoi dati, non appare coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che riconosce che tale regolamento è volto a tutelare, con il diritto alla protezione dei dati, anche altri diritti e libertà fondamentali;

il mandato negoziale del Consiglio sostituisce opportunamente tale criterio con quello dell'intento abusivo dell'interessato, il cui onere della prova grava sul titolare del trattamento;

la nuova formulazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del GDPR, prospettata dall'articolo 3, paragrafo 5, della proposta, che prevede una deroga agli obblighi di informativa di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, potrebbe determinare interpretazioni disomogenee in relazione al presupposto di trattamenti non intensivi, poiché tale concetto non sembra adeguatamente circoscritto a livello operativo;

l'introduzione, all'articolo 13, di un nuovo paragrafo 5, prevista dal mandato negoziale del Consiglio, appare tuttavia superare tale criticità, sostituendo tale presupposto con criteri più circoscritti;

analogamente, la modifica disposta dall'articolo 3, paragrafo 7, all'articolo 22 del GDPR potrebbe prestarsi ad interpretazioni arbitrarie e applicazioni disomogenee tra gli Stati membri in quanto, rovesciando la struttura logica della norma, l'aggiunta dell'inciso « indipendentemente dal fatto che la decisione possa essere presa con mezzi diversi da quelli esclusivamente automatizzati », al paragrafo 1, lettera *a)*, neutralizza il requisito di necessità presente nella versione vigente;

il mandato negoziale del Consiglio ripristina la struttura vigente dell'articolo 22, riconducendo il contenuto dell'inciso al considerando (38);

il rinvio introdotto dall'articolo 3, paragrafo 10, della proposta ad atti di esecuzione della Commissione europea per specificare i mezzi e i criteri utili a determinare se i dati risultanti dalla pseudonimizzazione non costituiscano dati personali, previsto con l'introduzione del nuovo articolo 41 *bis* nel GDPR, potrebbe incidere in maniera rilevante sull'ambito di applicazione oggettivo del regolamento; il mandato negoziale del Consiglio sostituisce opportunamente tale rinvio con un parere del Comitato europeo per la protezione dei dati; si ritiene comunque necessario inserire un riferimento esplicito nella disposizione alle tecnologie di miglioramento della *privacy* esistenti che consentono di ridurre al minimo l'uso dei dati personali;

le disposizioni relative alla gestione del consenso, ai *cookie* e alla misurazione dell'*audience* costituiscono uno degli ambiti più delicati della proposta, in quanto incidono contemporaneamente sulla tutela della *privacy* degli utenti, sulla sostenibilità economica dell'ecosistema digitale europeo e sulla disponibilità di sistemi indipendenti di misurazione e verifica dei dati;

l'articolo 3, paragrafo 15, della proposta integra nel GDPR la disciplina relativa ai *cookie* con l'intento di modernizzare e razionalizzare le norme sul trattamento dei dati personali conservati nelle apparecchiature terminali; tuttavia, il mantenimento di due distinti regimi normativi, il GDPR e la direttiva 2002/58/CE (*ePrivacy*), nonché di diversi meccanismi di *enforcement*, per i medesimi strumenti di tracciamento, determina una stratificazione normativa non coerente con l'obiettivo di semplificazione del quadro regolatorio;

il mandato negoziale del Consiglio, riconducendo le disposizioni in commento nell'ambito dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva *ePrivacy*, supera tuttavia tale criticità affidandone la vigilanza alle autorità di controllo istituite ai sensi del GDPR;

le deroghe per la conservazione o l'accesso senza consenso a dati personali contenuti nell'apparecchiatura terminale, previste dalla proposta della Commissione europea al paragrafo 3 del nuovo articolo 88 *bis* del GDPR, non sono individuate in maniera adeguatamente precisa, determinando il rischio di interpretazioni discrezionali: sarebbe pertanto necessario individuare, anche in riferimento al mandato negoziale del Consiglio, le attività esentate dalla raccolta del consenso, perché considerate a basso rischio, mediante un elenco periodicamente aggiornato dalla Commissione europea in collaborazione con le autorità nazionali;

il testo della proposta, nella versione originale, rischierebbe di compromettere l'effettiva applicazione delle disposizioni menzionate dall'EMFA; in particolare, la deroga prevista all'articolo 88 *bis*, paragrafo 3, lettera c), del GDPR, così come formulata, circoscrive il perimetro dell'esenzione dall'obbligo di consenso alle sole informazioni aggregate sull'utilizzo di un servizio *online* al fine di misurare l'*audience* di tale servizio, qualora ciò sia effettuato dal titolare del trattamento di tale servizio *online* esclusivamente per uso proprio;

tale formulazione potrebbe porre seri ostacoli allo svolgimento dell'attività di misurazione dell'*audience* da parte dei JIC, impedendo il pieno dispiegarsi dei principi sanciti dall'EMFA;

per tali ragioni, si accoglie positivamente la nuova formulazione contenuta nel mandato negoziale del Consiglio, nella quale la norma è stata trasposta nell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva *ePrivacy* con un esplicito riferimento all'articolo 24 EMFA, nonché mediante la rimozione della dicitura « esclusivamente per uso proprio », che limitava l'azione dei JIC e delle *market research company*;

resta tuttavia ferma l'esigenza di una più esplicita esenzione per *l'audience measurement*, in linea con l'articolo 24 EMFA, nel rispetto delle migliori pratiche utilizzate nella misurazione degli ascolti condotte da soggetti terzi indipendenti che agiscano per conto del settore dei media, e di un maggiore allineamento con la definizione contenuta nell'articolo 2, punto 16, del medesimo regolamento, al fine di salvaguardare le metodologie consolidate del settore, insieme ad una maggiore chiarezza in relazione alla responsabilità dei JIC in qualità di *controller* dei dati;

si rileva comunque l'importanza di raggiungere un equilibrio avanzato tra l'esigenza di tutelare la *privacy* degli utenti e la necessità di garantire che il mercato digitale europeo operi in condizioni di trasparenza e verificabilità dei dati;

nonostante si condivida l'intento di semplificare il processo di acquisizione del consenso, le previsioni del nuovo articolo 88 *bis*, paragrafo 4, che stabiliscono la facoltà dell'interessato di respingere le richieste di consenso con un solo *click* e l'obbligo per il titolare del trattamento di non presentare una nuova richiesta per la stessa finalità per il periodo durante il quale può legittimamente avvalersi del consenso, nonché, qualora l'interessato abbia in precedenza rifiutato, per un periodo di almeno sei mesi, appaiono di difficile applicazione operativa, considerati i contesti tecnici differenti in cui dovrebbero

inserirsi; in aggiunta, potrebbero determinare un aumento rilevante degli oneri a carico delle imprese e limitare la loro possibilità di dialogo con l'utenza;

il mandato negoziale del Consiglio, che sopprime l'articolo 88 *bis* del GDPR, collocando la disciplina in commento all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva *ePrivacy*, riduce da sei a quattro mesi il periodo minimo durante il quale, a seguito di un rifiuto, non può essere presentata una nuova richiesta di consenso per la stessa finalità e chiarisce, nel considerando (45), i casi in cui una nuova richiesta di consenso è comunque ammessa;

analogamente, non appaiono tecnicamente praticabili in contesti *online* eterogenei, che generano scenari di consenso differenziati, le disposizioni del nuovo articolo 88 *ter*, secondo cui gli interessati dovrebbero poter ricorrere a indicazioni automatizzate e leggibili da dispositivo automatico della loro scelta di accettare o rifiutare una richiesta di consenso o di opporsi al trattamento dei dati; inoltre, meccanismi centralizzati di gestione del consenso a livello di *browser* potrebbero sollevare dubbi di coerenza rispetto alla necessità di garantire che il consenso soddisfi i requisiti del GDPR quanto all'adeguata informazione dell'interessato circa, tra gli altri, l'identità del titolare del trattamento, le finalità del trattamento e i tempi di conservazione; infine, un sistema di gestione del consenso come quello prospettato potrebbe:

i. generare criticità sotto il profilo concorrenziale, attribuendo agli operatori di *browser* l'esclusiva gestione dei consensi, aspetto che appare in contraddizione con l'obiettivo della normativa digitale dell'Unione che mira a limitare il potere dei *gatekeeper*;

ii. creare complessità normative in materia di responsabilità del trattamento ai sensi del GDPR;

iii. minare il modello economico dell'*Open Internet* penalizzando gli operatori, aspetto che non è stato adeguatamente valutato alla luce della già richiamata decisione della Commissione europea di non elaborare una valutazione di impatto completa;

per questi motivi si accoglie con favore la soppressione dell'articolo 88 *ter* prevista dal mandato negoziale del Consiglio, di cui si auspica la conferma nel corso dei negoziati interistituzionali;

si accoglie con favore l'introduzione del nuovo articolo 88 *quater* nel GDPR che, prevedendo che in determinate condizioni il legittimo interesse possa costituire la base giuridica per il trattamento dei dati personali nel contesto dello sviluppo e del funzionamento di un sistema o di un modello di IA, risponde a un limite strutturale che ha influito negativamente sulle capacità di sviluppo delle imprese europee; tuttavia, sia la formulazione della Commissione europea, nella parte in cui riconosce agli Stati membri la possibilità di richiedere espressamente il consenso, sia il mandato negoziale del Consiglio che ne mantiene il riferimento nel nuovo considerando (33-*bis*), potrebbero determinare rischi di frammentazione del mercato interno e di incertezza giuridica per gli operatori;

il mandato negoziale del Consiglio sopprime gli obblighi di maggiore trasparenza e il diritto incondizionato di opposizione previsti dalla proposta della Commissione europea, limitandosi a richiamare il diritto di opposizione di cui all'articolo 21 del GDPR; andrebbe pertanto valutata, nel corso dei negoziati, la possibilità di prevedere nel testo garanzie specifiche ulteriori rispetto a quelle previste in via generale dal GDPR;

l'introduzione di un punto di accesso unico per la segnalazione di incidenti, prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, della proposta, che aggiunge l'articolo 23 *bis* alla direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2), potrebbe aumentare la complessità dell'attuale sistema basato su strutture nazionali, la cui conoscenza tempestiva della segnalazione non deve in alcun modo essere compromessa, e penalizzare gli operatori economici di dimensioni minori rispetto alle imprese attive in più giurisdizioni: per questi motivi è opportuno tutelare le specificità nazionali e i singoli punti di accesso nazionali, nonché la competenza esclusiva degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale;

si sostiene pertanto il testo come modificato dal mandato negoziale del Consiglio, che sostituisce il punto di accesso unico europeo con punti di accesso nazionali configurabili in base alle strutture e alla ripartizione di competenze esistenti;

lo stesso articolo 6 della proposta non estende all'intero quadro regolatorio di sicurezza informativa il principio di esonero da responsabilità per i soggetti segnalanti già previsto dall'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva NIS 2, secondo cui la sola notifica di un incidente non espone il soggetto che la effettua a una maggiore responsabilità;

la proposta non prevede inoltre una piena armonizzazione degli obblighi di notifica previsti dai diversi atti legislativi del quadro normativo vigente in materia di cibersicurezza, la cui attuale stratificazione rende onerosa la conformità per le imprese; dovrebbe invece essere garantita l'effettiva adozione del principio *report once, share many* per la segnalazione degli incidenti, che genererebbe una riduzione degli oneri di notifica per gli operatori economici, in particolare per le PMI;

l'articolo 10 della proposta prevede l'abrogazione pressoché integrale del regolamento (UE) 2019/1150 (*Platform to Business* – P2B), che costituisce la disciplina specialistica delle relazioni commerciali tra piattaforme e imprese, in quanto il regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali – DSA) e il regolamento DMA forniscono, secondo la Commissione europea, un quadro normativo completo al fine di garantire ambienti *online* sicuri, prevedibili e affidabili per tutti gli utenti e stabiliscono condizioni di parità per le imprese nei mercati digitali (considerando (59)); tuttavia, tale abrogazione potrebbe determinare una compressione del livello di tutela attualmente garantito a favore degli utenti commerciali, nonché, sotto il profilo della *governance*, un ridimensionamento del ruolo delle autorità nazionali e la perdita del presidio di prossimità relativo alle esigenze delle imprese, dato che, mentre il regolamento P2B attribuisce competenze di *enforcement* alle autorità nazionali, il regolamento DSA prevede una centralizzazione delle funzioni di vigilanza secondo il principio del Paese di origine;

il mandato negoziale del Consiglio supera in larga parte tali criticità, prevedendo, in luogo dell'abrogazione del regolamento P2B, la soppressione di singole disposizioni e il mantenimento di alcune definizioni, delle norme su termini e condizioni, limitazione, sospensione e cessazione, posizionamento, trattamento differenziato, gestione dei reclami e applicazione da parte degli Stati membri;

considerato altresì che il successo dell'iniziativa dipenderà dalla capacità di conseguire un'effettiva riduzione della complessità normativa senza compromettere la certezza del diritto, la tutela dei diritti fondamentali e il corretto funzionamento del mercato unico digitale;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si modifichi la formulazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della proposta accogliendo la versione contenuta nel mandato negoziale del Consiglio adottato il 21 ottobre 2026, ma rimodulandola nella parte in cui modifica l'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva *ePrivacy*, al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività di misurazione dell'*audience* da parte dei JIC, in linea con le metodologie consolidate nel settore e con i principi stabiliti dall'EMFA;

e con le seguenti osservazioni:

1) si sostenga, nel corso dei negoziati, il rafforzamento della possibilità di rifiutare la condivisione di dati che potrebbero divulgare segreti commerciali, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della proposta, che modifica l'articolo 4, paragrafo 8, del *Data Act*, secondo quanto previsto dal mandato negoziale del Consiglio;

2) si introduca, all'articolo 1, paragrafo 15, una clausola che escluda tutti i contratti preesistenti dall'ambito di applicazione del *Data Act*;

3) si valuti inoltre la possibilità, al medesimo paragrafo, di precisare la definizione di servizi personalizzati e il concetto di proporzionalità nelle sanzioni, e si sostenga, nel corso dei negoziati, l'estensione anche ai fornitori di servizi IaaS della possibilità di introdurre disposizioni relative a sanzioni proporzionate in caso di risoluzione anticipata di un contratto di durata fissa, come previsto dal mandato negoziale del Consiglio;

4) fermo restando il divieto di imporre obblighi di localizzazione dei dati non personali di cui al nuovo articolo 32 *novies* del *Data Act*, previsto dalla proposta e confermato dal mandato negoziale del Consiglio, si sostenga, nel corso dei negoziati interistituzionali, che sia fatta salva, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, la

possibilità per gli Stati membri di adottare misure a tutela della sicurezza nazionale e pubblica, delle infrastrutture critiche, della continuità dei servizi pubblici essenziali e del patrimonio informativo strategico delle pubbliche amministrazioni, tenendo altresì conto dei rischi derivanti dall'applicazione extraterritoriale delle legislazioni di Paesi terzi;

5) si consideri la possibilità di prevedere una differenziazione delle tariffe per l'accesso ai dati aperti, di cui al nuovo articolo 32 *octodecies*, paragrafo 6, del *Data Act*, solamente in base al volume dei dati richiesti;

6) si sostenga la soppressione della modifica alla definizione di dato personale ai sensi del GDPR di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della proposta, come previsto dal mandato negoziale del Consiglio, e si precisino, in relazione al nuovo articolo 25-*bis* da esso introdotto, i parametri utili a valutare il concetto di ragionevolezza e le responsabilità di tale valutazione;

7) si valuti l'opportunità di chiarire ulteriormente il rapporto tra attività di ricerca scientifica e finalità commerciali, come previsto in parte dal mandato negoziale del Consiglio, individuando condizioni e garanzie adeguate che consentano il riutilizzo dei dati per attività innovative senza compromettere il livello di tutela riconosciuto agli interessati;

8) si consideri la possibilità di estendere l'esenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della proposta anche alla ricerca in ambito tecnologico quando il riutilizzo dei dati è orientato al miglioramento dei prodotti o dei servizi del titolare;

9) si valuti la possibilità di tenere conto, per la precisazione dei parametri di valutazione della sproporzione rispetto alle modifiche previste dall'articolo 3, paragrafo 3, dello stato di evoluzione della tecnologia e dell'impatto sugli interessati, nonché di garantire in maniera effettiva l'esercizio dei diritti degli utenti previsti dal GDPR anche nel contesto dell'addestramento dell'IA;

10) al fine di identificare il carattere abusivo delle istanze di accesso, si sostenga la sostituzione del criterio di perseguimento di finalità diverse dalla protezione dei dati, introdotto dall'articolo 3, paragrafo 4, della proposta, con un requisito maggiormente idoneo a delineare correttamente la connotazione abusiva, come previsto dal mandato negoziale del Consiglio;

11) si consideri l'opportunità di semplificare ulteriormente gli obblighi informativi previsti dall'articolo 13 del GDPR, anche attraverso modelli multilivello che consentano di fornire in prima istanza le informazioni essenziali, rinviando a livelli successivi per gli approfondimenti richiesti dagli interessati;

12) si sostenga, come previsto dal mandato negoziale del Consiglio, il ripristino della struttura vigente dell'articolo 22 del GDPR, con la riconduzione ai considerando dell'inciso aggiunto al paragrafo 1, lettera a), dall'articolo 3, paragrafo 7, della proposta della Commissione

europea, in modo da preservarne la valenza interpretativa senza attribuirgli un'efficacia normativa vincolante;

13) si sostenga l'esenzione dall'obbligo di consenso, prevista dal mandato negoziale del Consiglio all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva *ePrivacy*, per l'uso di *cookie* di prime parti e tecnologie analoghe al fine esclusivo di generare statistiche aggregate e anonime sull'utilizzo del servizio, a condizione che siano rispettate adeguate garanzie per gli utenti;

14) si ridefinisca la prevista esenzione per motivi di sicurezza, di cui alla lettera e) dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva *ePrivacy* nel mandato negoziale del Consiglio, per includere la protezione dalle frodi;

15) con riferimento al regime dei trasferimenti internazionali di dati personali, si valuti l'opportunità di prevedere eventuali modifiche al capo V del GDPR, relativo ai trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali, al fine di:

i. garantire un maggiore coinvolgimento dei portatori di interesse nella valutazione di adeguatezza dei regimi di protezione dei dati personali di cui all'articolo 45;

ii. fornire maggiore certezza giuridica in relazione all'utilizzo delle garanzie adeguate al trasferimento in assenza di una decisione di adeguatezza di cui all'articolo 46;

16) si sostenga, nel corso dei negoziati interistituzionali, l'introduzione del nuovo paragrafo 5-*bis* all'articolo 97 del GDPR, prevista dal mandato negoziale del Consiglio, affinché la redazione della relazione della Commissione europea ivi prevista sia finalizzata all'adozione di concrete misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi, informativi e documentali, secondo criteri di proporzionalità rispetto alle dimensioni degli operatori economici e al livello effettivo di rischio delle attività svolte, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese e agli studi professionali, ferma restando la tutela dei diritti degli interessati;

17) si sostenga, come previsto dal mandato negoziale del Consiglio, l'istituzione di un punto informativo unico europeo gestito dall'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) in luogo del punto di accesso unico per la segnalazione degli incidenti previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, della proposta, al fine di mappare gli obblighi di notifica e indirizzare i soggetti verso i referenti nazionali competenti, senza modificare le competenze degli Stati membri o raccogliere dati;

18) si esamini la possibilità di allineare le tempistiche di segnalazione degli incidenti, stabilire una soglia armonizzata per identificare quelli significativi ai fini degli obblighi di notifica e dare piena attuazione al principio *report once, share many*, anche attraverso l'adozione di un modello europeo unico per la trasmissione delle comunicazioni;

19) si sostenga, nel corso dei negoziati interistituzionali, il mantenimento, come previsto dal mandato negoziale del Consiglio,

delle disposizioni del regolamento P2B necessarie a garantire condizioni di trasparenza, equità e non discriminazione nei rapporti tra le piattaforme digitali e gli utenti commerciali, con particolare riferimento alla tutela delle micro, piccole e medie imprese, salvaguardando altresì il ruolo delle autorità nazionali competenti e assicurando adeguati strumenti di tutela nei confronti di condotte commerciali scorrette;

20) si valuti l'opportunità di promuovere, nell'ambito delle future iniziative europee di semplificazione del quadro normativo digitale, una maggiore coerenza tra disciplina regolatoria e procedure di approvvigionamento pubblico delle tecnologie digitali, al fine di evitare che la complessità amministrativa e la rigidità degli strumenti di acquisto possano ostacolare la diffusione delle innovazioni tecnologiche, la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche e l'attuazione dei programmi europei di digitalizzazione;

21) si consideri altresì l'opportunità di favorire, nel rispetto delle competenze degli Stati membri in materia di appalti pubblici, modelli di approvvigionamento maggiormente flessibili e capaci di tenere conto della rapida evoluzione dei mercati tecnologici.

Stampato su carta riciclata ecologica

